

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1702-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1961

modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1962 (V. Stampato n. 3538)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 aprile 1962*

Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'organico del ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, viene stabilito come dall'annessa tabella I.

I posti di cui all'organico suddetto sono conferiti, nei modi di legge, ai consiglieri di 1^a classe dei ruoli aggiunti alle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri in proporzione alla consistenza effettiva dei ruoli stessi.

Art. 2.

Nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri vengono istituite, limitatamente ai ruoli ordinari, le qualifiche di cui alle annesse tabelle II, III, IV e V.

Ai funzionari che rivestono le suddette qualifiche si applicano le disposizioni previste per gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di II classe dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'organico del ruolo della carriera diplomatico-consolare viene stabilito, limitatamente alle qualifiche di Ambasciatore, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di I classe ed Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di II classe, come dall'annessa tabella I.

Il presente articolo avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1962.

Art. 2.

L'organico del ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, viene stabilito come dall'annessa tabella II.

Identico.

Art. 3.

Nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri vengono istituite, limitatamente ai ruoli ordinari, le qualifiche di cui alle annesse tabelle III, IV, V e VI.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

I ruoli della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero degli affari esteri sono stabiliti come dalle annesse tabelle da VI a XIII.

I ruoli del personale addetto a servizi speciali sono stabiliti come dall'annessa tabella XIV.

Art. 4.

L'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a "distinto" nel precedente triennio e a "buono" nei due anni anteriori a tale triennio.

Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Le promozioni alla qualifica di consigliere per l'emigrazione di 2^a classe, di consigliere commerciale di 2^a classe, di consigliere per l'Oriente di 2^a classe e di consigliere per la stampa di 2^a classe sono effettuate mediante concorsi per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui ai precedenti commi, abbiano prestato al-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

I ruoli della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero degli affari esteri sono stabiliti come dalle annesse tabelle da VII a XIV.

I ruoli del personale addetto a servizi speciali sono stabiliti come dall'annessa tabella XV.

Art. 5.

Identico.

Identico.

Identico.

Le promozioni alla qualifica di consigliere per l'emigrazione di 2^a classe, di consigliere commerciale di 2^a classe, di consigliere per l'Oriente di 2^a classe e di consigliere per la stampa di 2^a classe sono effettuate mediante concorsi per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al primo comma, abbiano prestato almeno dieci anni di servi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

meno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione centrale ».

Art. 5.

Sono istituite:

nel ruolo della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri, la qualifica di cancelliere capo, equiparata a quella di segretario capo di cui all'articolo 171 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

nel ruolo della carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, le qualifiche di assistente commerciale capo e di assistente commerciale principale equiparate rispettivamente a quella di segretario capo e a quella di segretario principale di cui allo stesso articolo 171;

nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. È applicabile al riguardo l'articolo 186, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

È istituito il ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali in conformità all'annessa tabella X.

Sono soppressi i posti aggiunti al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali, di cui alla tabella III dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e gli impiegati collocati in tali posti sono inquadrati nella qualifica di assistente commerciale del ruolo aggiunto istituito ai sensi del precedente comma, per quanto occorra in soprannumero in attesa di graduale riassorbimento,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zio complessivo nella carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione centrale ».

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

In sostituzione dei posti aggiunti al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali di cui alla tabella III dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, è istituito il ruolo aggiunto ad esaurimento della carriera degli assistenti commerciali in conformità all'annessa tabella XI.

Gli impiegati che alla data dell'entrata in vigore della presente legge occupano i posti aggiunti di cui sopra vengono collocati, eventualmente anche in soprannumero in attesa di graduale assorbimento, nella qualifica di assistente commerciale del ruolo aggiunto istituito ai sensi del precedente comma.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

Il direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Soprintendente all'Archivio storico ». A tale carica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Sono istituite due cariche speciali di assistente del soprintendente all'Archivio storico. A ciascuna di dette cariche è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Il bibliotecario del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Direttore della Biblioteca ». A tale carica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

È istituita la carica speciale di vice bibliotecario. A detta carica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Sia la nomina ad assistente del soprintendente all'Archivio storico che quella a vice bibliotecario sono conferite mediante distinti concorsi per titoli ed esami secondo le modalità da stabilire con apposito regolamento.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Identico.

Sono istituite due qualifiche speciali di assistente del soprintendente all'Archivio storico. A ciascuna di dette qualifiche è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Il bibliotecario del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Direttore della Biblioteca ». A tale qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

È istituita la qualifica speciale di vice bibliotecario. A detta qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Al capo del servizio crittografico del Ministero degli affari esteri viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Il capo della Tipografia riservata, carica di cui al regio decreto 6 giugno 1940, n. 644, assume la denominazione di « Direttore della Tipografia riservata » e alla carica stessa è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 500 nelle carriere di concetto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; dopo sei anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 402.

Art. 8.

È istituita la carica speciale di assistente alla vigilanza con il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 nella carriera esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale carica è conferita ad un impiegato appartenente alla carriera del personale ausiliario scelto mediante scrutinio per merito comparativo fra quelli aventi una anzianità di almeno 20 anni di servizio di ruolo, che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni inerenti alla carica medesima.

Art. 9.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera commerciale per il numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Il capo della tipografia riservata, qualifica di cui al regio decreto 6 giugno 1940, n. 644, assume la denominazione di « Direttore della tipografia riservata » e alla qualifica stessa è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 500 nelle carriere di concetto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo sei anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 402.

Art. 9.

È istituita la qualifica speciale di assistente alla vigilanza con il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 nella carriera esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale qualifica è conferita a due impiegati appartenenti alla carriera del personale ausiliario scelti mediante scrutinio per merito comparativo fra quelli aventi una anzianità di almeno 20 anni di servizio di ruolo, che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni inerenti alla qualifica stessa.

Art. 10.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera commerciale per un numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Tale concorso sarà riservato agli impiegati sia del ruolo organico che dei ruoli aggiunti della carriera degli assistenti commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui al primo o al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341, e abbiano almeno sei anni di servizio nella carriera cui appartengono.

Art. 10.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di Commissario amministrativo di 2^a e 3^a classe nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale. Il concorso potrà essere bandito per un numero di posti complessivamente non superiore a dieci e si svolgerà in conformità di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557.

Al concorso potranno partecipare, oltre agli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianità complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:

Cancelliere, per i posti di Commissario amministrativo di 2^a classe;

Cancelliere aggiunto di 1^a classe, per i posti di Commissario amministrativo di 3^a classe.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 11.

Identico.

Al concorso potranno partecipare, oltre agli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, nonchè quelli del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianità complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:

identico;

identico;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Per gli impiegati della carriera dei cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557, si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto.

Art. 11.

Il limite di cui all'articolo 235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è elevato al 30 per cento.

Tale limite si intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655, sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi.

Art. 12.

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera dei cancellieri e di quella degli assistenti commerciali con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso del prescritto titolo di studio e, a giudizio di apposita Commissione, siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni proprie di detta carriera sulla base della qualità del servizio prestato e degli incarichi svolti.

Gli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, possono chiedere di essere

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera dei cancellieri o di quella degli assistenti commerciali, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano superato apposito concorso per titoli ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al comma seguente. Tale giudizio verrà espresso dalla Commissione prima di prendere in esame i titoli di ciascun impiegato.

(V. 8° comma).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

collocati, nei modi ed alle condizioni di cui al precedente comma, nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri istituito con lo stesso decreto presidenziale sopracitato, o nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali di cui all'articolo 6 della presente legge.

Gli impiegati inquadrati nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, nei modi ed alle condizioni previste dai precedenti commi, nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera dei cancellieri e in quello aggiunto corrispondente alla carriera degli assistenti commerciali.

Gli impiegati che intendono avvalersi della facoltà prevista dai precedenti commi devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario in servizio o a riposo avente qualifica non inferiore a Ministro plenipotenziario e Inviato straordinario di 1^a classe ed è composta altresì da un consigliere di Stato, un docente universitario di materie contabili e da due funzionari del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a primo segretario di Legazione od equiparate. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare avente qualifica non inferiore a quella di secondo segretario di Legazione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(V. 9° comma).

(V. 10° comma).

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario in servizio o a riposo avente qualifica non inferiore a Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima classe ed è composta altresì da un Consigliere di Stato, un docente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in materie contabili ovvero, secondo il caso, in materie tecniche commerciali, e da due funzionari del Ministero per gli affari esteri aventi qualifica non inferiore a Primo segretario di legazione od equiparata. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare avente qualifica non inferiore a quella di Secondo segretario di legazione.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

- a) la qualità del servizio prestato;
- b) gli incarichi di natura amministrativa o tecnica svolti in Italia e all'estero;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) la conoscenza di lingue straniere;

d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del candidato.

I titoli di cui alle lettere a) e b) devono riferirsi al servizio prestato nella attuale carriera di appartenenza.

La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera a), di quindici punti per la valutazione degli incarichi di cui alla lettera b) e di dieci punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere c) e d).

Per conseguire la idoneità il candidato deve riportare almeno venti punti nella valutazione della qualità del servizio prestato; qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto ottenuto si aggiungono i punti riportati nelle altre categorie di titoli.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al penultimo comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì agli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera esecutiva istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, i quali presentino domanda di essere collocati nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri ovvero nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali istituito con il precedente articolo 7. A tale fine vengono istituite, rispettivamente nei due ruoli aggiunti di concetto suddetti, le qualifiche di cancelliere aggiunto di II e di I classe nonchè quelle di assistente commerciale aggiunto di II e I classe. L'organico previsto per le qualifiche, rispettivamente di cancelliere e di assistente commerciale nelle annesse tabelle IX e XI viene, pertanto, aumentato, col criterio dell'orga-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 13.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, vengono collocati, anche in soprannumero, nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli organici delle rispettive carriere di appartenenza.

Tale collocamento verrà compiuto dopo che saranno state effettuate le promozioni alla qualifica superiore, sulla base degli organici di cui alle tabelle annesse e delle altre

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nico cumulativo, di tanti posti quanti saranno gli impiegati che supereranno il concorso previsto nel presente articolo.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, istituito con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono chiedere, nei modi e alle condizioni previste nei precedenti commi, di essere collocati provvisoriamente nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera dei cancellieri o in quello corrispondente alla carriera degli assistenti commerciali in attesa dell'assorbimento nei ruoli organici di concetto previsto dall'articolo 14 della presente legge.

Tutti gli impiegati che intendono chiedere il passaggio in una carriera di concetto a termini del presente articolo devono presentare la relativa domanda, nei modi prescritti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso di cui al presente articolo dovrà essere espletato prima dei concorsi ordinari per l'accesso alle carriere dei cancellieri e degli assistenti commerciali.

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

disposizioni di cui alla presente legge, degli impiegati dei ruoli sopra indicati che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Gli impiegati di cui al primo comma sono iscritti nei ruoli organici nell'ordine in cui si trovano nei ruoli aggiunti e dopo l'ultimo degli impiegati presenti nei singoli ruoli organici, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati inquadrati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore fino a quando gli impiegati che li precedono nell'ordine di ruolo abbiano maturato l'anzianità prescritta.

In corrispondenza di ogni impiegato eventualmente collocato in soprannumero a termini del primo comma, verrà tenuto scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo.

Art. 14.

Alla tabella annessa alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, quale risulta sostituita dalla tabella annessa alla legge 5 agosto 1961, numero 1032, sull'aggiornamento della tabella delle funzioni e degli assegni del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, viene recata la seguente aggiunta:

Personale ausiliario.

Funzione	Assegno mensile lordo
Usciere	L. 65.000

Art. 15.

Gli impiegati del ruolo organico e del ruolo aggiunto corrispondente alla carriera

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del personale ausiliario del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva purchè:

1°) siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera esecutiva dalle norme vigenti;

2°) abbiano svolto per almeno quattro anni le mansioni proprie della carriera esecutiva;

3°) vengano giudicati idonei all'ammissione nella carriera esecutiva da una Commissione da nominarsi all'uopo con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Gli impiegati che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma precedente devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Per la durata di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini delle promozioni, il requisito di permanenza minima nella qualifica inferiore nonchè i termini di carriera e di servizio prescritti per l'ammissione agli scrutini, concorsi ed esami di promozione, sono ridotti della metà per gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alla carriera direttiva per i servizi amministrativi nonchè alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri.

Art. 17.

Le promozioni di cui al terzo comma dell'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come risulta modificato dall'articolo 4 della presente legge, sono effettuate mediante scrutinio per merito

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 17.

Per la durata di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini delle promozioni, il requisito di permanenza minima nella qualifica inferiore nonchè i termini di carriera e di servizio prescritti per l'ammissione agli scrutini, concorsi ed esami di promozione, sono ridotti della metà per gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri.

Art. 18.

Le promozioni di cui al terzo comma dell'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come risulta modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono effettuate mediante scrutinio per merito

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

comparativo nei confronti di quegli impiegati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di promovibilità, di cui all'articolo stesso, abbiano già conseguito entro la stessa carriera una precedente promozione per concorso o per esame a termini dell'articolo 2 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, o dello stesso articolo 228 sopra citato.

Art. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 350 milioni, si provvederà mediante un'aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanononi dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comparativo nei confronti di quegli impiegati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di promovibilità, di cui all'articolo stesso, abbiano già conseguito entro la stessa carriera una precedente promozione per concorso o per esame a termini dell'articolo 2 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, o dello stesso articolo 228 sopra citato.

Art. 19.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62, previsto in lire 350 milioni annui, si provvederà mediante un'aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanononi dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8. All'onere relativo all'esercizio 1962-63, previsto in lire 440 milioni annui, si provvederà mediante riduzione del fondo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Salvo quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA I.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
970	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1 ^a classe	1
900	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2 ^a classe	6
		7
		=

TABELLA II.

CARRIERA PER L'EMIGRAZIONE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario per la emigrazione	3

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA I.

CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
1.040	Ambasciatore	18
970	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di I classe	48
900	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di II classe	60

TABELLA II.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
970	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1 ^a classe	1
900	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2 ^a classe	7
		8
		=

TABELLA III.

CARRIERA PER L'EMIGRAZIONE

Identica.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA III.

CARRIERA COMMERCIALE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario commerciale	5

TABELLA IV.

CARRIERA PER L'ORIENTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario per l'Oriente	2

TABELLA V.

CARRIERA PER LA STAMPA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario per la stampa	1

TABELLA VI.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
670	Commissario amministrativo capo	4
500	Commissario amministrativo superiore	6
402	Primo commissario amministrativo	9
325	Commissario amministrativo di 1 ^a classe	26
271	Commissario amministrativo di 2 ^a classe	
229	Commissario amministrativo di 3 ^a classe	
		45

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA IV.

CARRIERA COMMERCIALE

Identica.

TABELLA V.

CARRIERA PER L'ORIENTE

Identica.

TABELLA VI.

CARRIERA PER LA STAMPA

Identica.

TABELLA VII.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI

Identica.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA VII.

RUOLO ORGANICO

DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere capo	14
402	Cancelliere principale	34
325	Primo cancelliere	48
271	Cancelliere	60
229	Cancelliere aggiunto di 1 ^a classe	90
202	Cancelliere aggiunto di 2 ^a classe	
		246

TABELLA VIII.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO

DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere capo	2
402	Cancelliere principale	7
325	Primo cancelliere	9
271	Cancelliere	7
		25

TABELLA IX.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA
DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente commerciale capo	3
402	Assistente commerciale principale	8
325	Primo assistente commerciale	11
271	Assistente commerciale	13
229	Assistente commerciale aggiunto di 1 ^a classe	22
202	Assistente commerciale aggiunto di 2 ^a classe	
		57

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA VIII.

RUOLO ORGANICO

DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere capo	16
402	Cancelliere principale	34
325	Primo cancelliere	50
271	Cancelliere	146
229	Cancelliere aggiunto di 1 ^a classe	
202	Cancelliere aggiunto di 2 ^a classe	
		246

TABELLA IX.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO

DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Identica.

TABELLA X.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA
DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente commerciale capo	4
402	Assistente commerciale principale	8
325	Primo assistente commerciale	12
271	Assistente commerciale	33
229	Assistente commerciale aggiunto di 1 ^a classe	
202	Assistente commerciale aggiunto di 2 ^a classe	
		57

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA X.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente commerciale capo	2
402	Assistente commerciale principale	3
325	Primo assistente commerciale	6
271	Assistente commerciale	2
		<u>13</u>
		<u>=</u>

TABELLA XI.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	20
271	Archivista capo	50
229	Primo archivista	110
202	Archivista	180
180	Applicato	400
157	Alunno d'ordine	
		<u>760</u>
		<u>=</u>

TABELLA XII.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	2
271	Archivista capo	4
229	Primo archivista	14
202	Archivista	11
		<u>31</u>
		<u>=</u>

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA XI.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Identica.

TABELLA XII.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	26
271	Archivista capo	60
229	Primo archivista	120
202	Archivista	554
180	Applicato	
157	Alunno d'ordine	
		<u>760</u>
		<u>=</u>

TABELLA XIII.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	4
271	Archivista capo	8
229	Primo archivista	14
202	Archivista	5
		<u>31</u>
		<u>=</u>

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA XIII.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA
DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
180	Commesso capo e commesso di ambasciata	6
173	Commesso	25
159	Usciere capo	110
151	Usciere	} 245
142	Inserviente	
		386

TABELLA XIV

PERSONALE ADDETTO A SERVIZI SPECIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
<i>Personale direttivo</i>		
670	Soprintendente all'Archivio storico	1
325	Assistente del Soprintendente all'Archivio storico	2
229		
670	Capo del Servizio crittografico	1
500		
670	Direttore della Biblioteca	1
500		
325	Vice bibliotecario	1
271		
229		
<i>Personale di concetto</i>		
500	Direttore della Tipografia riservata	1
402		
<i>Personale esecutivo</i>		
229	Assistente alla vigilanza	1

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA XIV

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA
DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
180	Commesso capo e commesso di ambasciata	12
173	Commesso	40
159	Usciere capo	} 334
151	Usciere	
142	Inserviente	
		386

TABELLA XV.

PERSONALE ADDETTO A SERVIZI SPECIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
<i>Personale direttivo</i>		
<i>Identica.</i>		
<i>Personale di concetto</i>		
<i>Identica.</i>		
<i>Personale esecutivo</i>		
229	Assistente alla vigilanza	2